



**AUTORIZZAZIONE
UNICA
AMBIENTALE
(A.U.A.)**



Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 maggio 2013.

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo (**con durata di 15 anni**) che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.



“Primi indirizzi in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” della Regione Marche, **recepiti dalla Provincia di Ascoli Piceno con Decreto del Presidente N.48/PD del 23/12/2014.**

Il Dpcm 8 maggio 2015 ha approvato l'istanza di modello unico nazionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale.



Il DPR 59/2013 si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, *microimprese, piccole imprese e medie imprese (complessivamente definita PMI)*, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di **autorizzazione integrata ambientale**.



Le disposizioni del DPR 59/2013 non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Pertanto sono esclusi, dal campo di applicazione del DPR 59/2013:

- gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (art.1, comma 1, del DPR 59/2013)
- i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art.1, comma 2, dello stesso DPR 59/2013).



Sportello unico per le attività produttive (SUAP):

l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.



La **Provincia** è l'autorità competente ai fini **del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale,**

che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive



ART. 3 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1,
(autorizzazioni di carattere generale)

i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano
domanda di autorizzazione unica ambientale
nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa
vigente,

al **rilascio**,

alla **formazione**,

al **rinnovo**

o all'**aggiornamento** di almeno uno dei seguenti titoli
abilitativi:



1. Autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.)

2. Comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari)

3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).



4. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

5. Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

6. Autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99).

7. Comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articoli 215 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).



È fatta comunque salva la **facoltà** dei gestori degli impianti di **non** avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale,
ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.



L'autorizzazione unica ambientale contiene

tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce

e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.



La domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente territorialmente (DPR 160/2010).

Il SUAP trasmette la domanda di AUA alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA.



**PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUA
(ART.4 DPR 59/2013)**



La Provincia è l'autorità competente ai fini dell'**adozione** dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP (art.2, comma 1, del DPR 59/2013).

L'efficacia del provvedimento di AUA decorre dal momento del rilascio tramite PEC (Posta elettronica certificata) del titolo unico del SUAP al gestore dell'impianto.



Distinguiamo tre diverse procedure:

Art.4, comma 7, del DPR 59/2013 (richiesta della sola AUA):
I pareri dei soggetti competenti dovranno essere forniti secondo le modalità comunicate dalla Provincia, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art.4, comma 7, del DPR 59/2013.



Art.4, comma 4, del DPR 59/2013 (richiesta oltre all'AUA di altri titoli abilitativi non ambientali senza obbligo di convocare la conferenza di servizi):

I pareri dei soggetti competenti dovranno essere forniti al SUAP, che li trasmette alla Provincia che adotta l'AUA.



Art.4, comma 5, del DPR 59/2013 (richiesta oltre all'AUA di altri titoli abilitativi non ambientali con obbligo di convocare la conferenza di servizi):

I pareri dei soggetti competenti dovranno essere forniti nell'ambito della conferenza di servizi indetta dal SUAP ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art.4, comma 5, del DPR 59/2013.

La Provincia adotta l'AUA acquisita la determinazione conclusiva (positiva) della conferenza di servizi.



Nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art.4 l'autorità competente (PROVINCIA) promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi.

Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine:

- inferiore o pari a novanta giorni, la Provincia adotta l'AUA nel termine di **novanta giorni dalla presentazione della domanda** e lo trasmette immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo;
- è superiore a novanta giorni, l'AUA è adottata entro **centoventi giorni** dal ricevimento della domanda



“NUOVA” CONFERENZA DI SERVIZI (“Riforma MADIA”)

Il Dlgs 30 giugno 2016, n. 127, entrato in vigore il **28 luglio 2016**, ha riordinato la disciplina in materia di conferenza di servizi.

Le disposizioni del Dlgs 127/16 trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.



LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

La **conferenza decisoria** è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse oppure quando l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti (art. 14, comma 2).



Le nuove disposizioni innovano radicalmente la disciplina e individuano **due modelli di conferenza di servizi**, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento, in relazione alla complessità della decisione da prendere o alla espressione, da parte delle amministrazioni coinvolte, di dissensi o di condizioni che richiedono una modifica progettuale:



LA CONFERENZA SEMPLIFICATA (SENZA RIUNIONE) (ASINCRONA)

È la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si svolge **senza riunioni**, in modalità "**ASINCRONA**", mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso, dei pareri e quant'altro necessario.



LA CONFERENZA SIMULTANEA (CON LA RIUNIONE) (SINCRONA)

Si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (ad esempio decisioni o progetti complessi, casi di dissenso, VIA regionale).



**AUTORIZZAZIONI
ALLO
SCARICO**



Tutti gli scarichi di acque reflue debbono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Le autorizzazioni allo scarico di impianti (non soggetti a VIA e/o AIA) confluiscono nell'AUA.



DISCIPLINA SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Gli scarichi di acque reflue sono disciplinati ai sensi della Parte terza del **decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152**, che ha abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258



Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche
approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010
(pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010).

Le NTA del PTA sono in vigore dal 27 febbraio 2010.



TIPOLOGIE DI SCARICHI

SCARICO:

qualsiasi immissione effettuata

esclusivamente tramite un sistema stabile di

collettamento che collega senza soluzione di

continuità il ciclo di produzione del refluo con

il corpo ricettore (acque superficiali, suolo,

sottosuolo) indipendentemente dalla loro

natura inquinante, anche sottoposte a

preventivo trattamento di depurazione



ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:

qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

ACQUE REFLUE URBANE:

acque reflue domestiche o il miscuglio di
acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da
agglomerato



ACQUE REFLUE DOMESTICHE:

acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche

Art.27, comma 3, NTA

Per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, art. 124, comma 4, non è necessaria l'autorizzazione.

Pertanto l'utente farà istanza di allaccio al gestore del s.i.i., che ne darà l'assenso o comunicherà il rifiuto motivato, tra l'altro, nei casi di inadeguatezza del sistema fognario depurativo, fermo restando quanto previsto nei successivi commi 4 e 5. L'effettivo allaccio sarà eseguito secondo le procedure e le modalità adottate dal gestore del servizio idrico integrato.

Art.27, comma 7, NTA

Per gli scarichi costituiti da miscuglio di **acque reflue domestiche** provenienti da rete fognaria privata **con carico inquinante < 50 abitanti equivalenti** e recapitanti **al di fuori della pubblica fognatura**, si identificano i seguenti sistemi ed impianti:

Art.27, comma 11, NTA

Sono altresì da considerare **acque reflue domestiche**, e pertanto non assoggettabili ad autorizzazione ma all'assenso e alle altre procedure di cui al comma 3, le **acque reflue provenienti dai servizi igienici** di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive

ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE:

acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni individuate dalla normativa :

- nazionale (art.101, comma 7, del D.Lgs 152/2006);
- regionale (art.28 delle NTA del PTA)

Art.28 NTA PTA Regione Marche

Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE) e provenienti da:

- 
- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
 - c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;

- 
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) e) stabilimenti idropinici;
 - f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
 - g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
 - h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa

- 
- i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;
 - l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;



m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi;

n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;



o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006.



Sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.28, comma 6, delle NTA le acque reflue delle piscine aperte al pubblico (disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006 e s.m.i.).

Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006.



La DGRM n. 874 del 24/07/2006 e s.m.i. è stata
sostituita dalla **DGRM N.1431 DEL 14/10/2013** ad
oggetto:

*“Aspetti Igienico Sanitari per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso
natatorio - Approvazione Nuovo testo linee guida.”*



Le acque reflue della piscina devono pertanto rispettare i limiti di emissione previsti, come specificato dalla **DGRM N.1431 DEL 14/10/2013**, dalla Parte Terza del D.Lgs 152/2006:

Tab. 3 per lo scarico in pubblica fognatura e/o acque superficiali

Tab. 4 per lo scarico sul suolo



Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.1278 DEL 30/10/2017 (pubblicata sul BUR MARCHE n.120 del 10/11/2017), che ha revocato la precedente DGRM N.1196 DEL 16/10/2017, è stato modificato l'art.28 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) recante ***“Norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche”***.



Il comma 1 dell'art.28 delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010) è stato così modificato:

“1. In attuazione dell'art. 124, comma 3, del d.lgs. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche:

***al di fuori della pubblica fognatura** devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del medesimo decreto legislativo e del DPR 59/2013;*

***in pubblica fognatura** sono ammessi, previa comunicazione presentata allo SUAP ai sensi del DPR 160/2010, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e nel rispetto dei regolamenti del SII approvati dagli EGATO.*

“1 bis. In applicazione dell’art.3 del DPR 59/2013:

- nel caso in cui l’impianto abbia un solo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

è fatta salva la facoltà del gestore dell’impianto di avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) per il titolo di cui all’art.3, comma 1, lett. a, dello stesso DPR 59/2013;”



*- nel caso in cui sia necessaria l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per gli altri titoli di cui all'art. 3, comma 1 dello stesso DPR 59/2013
la dichiarazione per lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, deve essere ricompresa nella stessa AUA."*



Pertanto per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura attivati:

Prima delle NTA (febbraio 2010):

- Autorizzazione allo scarico (acque reflue industriali?) del comune e/o del gestore

Dopo le NTA e prima del DPR 59/2013:

- Autorizzazione allo scarico (art.124 D.Lgs 152/2006) del gestore del SII

Dopo il DPR 59/2013:

- AUA su parere obbligatorio del gestore del SII

Da ottobre 2017 (DGRM 1278/2017):

- Comunicazione al SUAP o AUA



RETE FOGNARIA:

un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane

FOGNATURA MISTA:

rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane che le acque reflue meteoriche

FOGNATURA SEPARATA:

la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia



Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dall'AATO.

A tal fine è necessario valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione stabiliti dalle Tabelle 1, 2, 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006.

ACQUE DI DILAVAMENTO DI SUPERFICI

IMPERMEABILI:

le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, etc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, con recapito in reti fognarie, in corpi idrici superficiali, sul suolo

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA:


le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia

L'art.42 delle NTA del PTA della Regione Marche impone l'obbligo di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia entro il 28/02/2013 dei “**distributori di carburanti, comprese le aree di autolavaggio, e situazioni similari**”.



Ai fini del calcolo dei volumi di acqua di prima pioggia da trattenere, nonché da pretrattare o da avviare a depurazione, si individuano, quali acque di prima pioggia, quelle corrispondenti ad una altezza di pioggia di 5 mm, uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante.

(art.42, comma 7)



DISCIPLINA SCARICHI DI ACQUEREFLEUE URBANE



Gli scarichi di acque reflue urbane sono disciplinati ai sensi:

- Parte terza del **decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152**, che ha abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258

- 
- **Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche**
approvato con DAALR N.145 del 26/01/2010
(pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010).

Le NTA del PTA sono in vigore dal 27 febbraio 2010.



Tutti gli scarichi di **acque reflue urbane debbono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..**

AGGLOMERATO:

l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale



L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali (o sul suolo se consentito) è la Provincia .

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Nel caso degli scarichi di acque reflue urbane è rilasciata al gestore del servizio idrico integrato.



GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale

AUTORITÀ D'AMBITO:

la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato



Nella Provincia di Ascoli Piceno

l'autorità d'ambito è l'***AATO N.5 Marche Sud – Ascoli
Piceno***

il gestore del SII è la Società ***CIIP s.p.a. – Cicli
Integrati Impianti Primari***



Sono autorizzabili gli scarichi di acque reflue urbane
**che sono preventivamente sottoposti a un
trattamento appropriato** come dettagliato
nell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e
nelle NTA del PTA della Regione Marche.



TRATTAMENTO APPROPRIATO:

il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni e ai limiti imposti dal D.Lgs 152/2006 e dalle NTA

TRATTAMENTO PRIMARIO:

il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento



TRATTAMENTO SECONDARIO:

il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006



IMPIANTO DI DEPURAZIONE:

ogni struttura tecnica che dia luogo, **mediante**
applicazione di idonee tecnologie, ad una
riduzione del carico inquinante del refluo ad essa
convogliato dai collettori fognari



In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, **avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del D.Lgs 152/2006 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.**



Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui,

l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi,

e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.



E' il caso delle **modifiche sostanziali** dell'impianto, intese come qualunque intervento sul processo depurativo che comporta:

- un aumento di almeno 10% della capacità idraulica e/o organica di progetto dell'impianto;
- la realizzazione di nuove fasi/processi depurativi;
- l'ampliamento dei manufatti relativi alle fasi di sedimentazione e/o alle fasi di trattamento biologico (fanghi attivi, biodischi, letti percolatori).



Nelle ipotesi in cui lo scarico, in seguito a interventi sull'impianto (**manutenzioni straordinarie**), non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, **deve essere comunque data comunicazione alla Provincia**, la quale adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.



Gli scarichi di acque reflue urbane degli impianti di depurazione sono sottoposti ai limiti di emissione in base alla loro **capacità organica di progetto (COP)** espressa in “**abitanti equivalenti**”.

ABITANTE EQUIVALENTE:

il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno



I limiti sono in funzione anche degli eventuali scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura allacciati alla rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di che trattasi.

Ad ogni buon conto nelle autorizzazioni allo scarico sono indicati i limiti stabiliti dalla normativa vigente che lo scarico deve rispettare.



Le NTA distinguono gli impianti di depurazione in base alla loro COP:

- COP fino a 199 AE (Art.44 NTA)
- **COP compresa tra 200 e 1.999 AE (Art.45 NTA)**
- COP compresa tra 2.000 e 9.999 AE (Art.46 NTA)
- COP maggiore di 10.000 AE (Art.47 NTA)

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)
0 – 199 AE

Impianti che garantiscano la rimozione del:

- 50% per BOD₅, COD
- 70% per SST

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)
0 – 199 AE

Sono comunque ammessi impianti di depurazione purché siano costituiti da **sistemi di trattamento a basso impatto tecnologico** in linea con la “Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane” dell’ANPA (Manuali e Linee Guida 1/2001 ANPA - Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali) e garantiscono un’efficienza maggiore di quella minima indicata nelle NTA.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)

0 – 199 AE

LIMITI

Agglomerati fino a 2.000 AE:

- Nessun limite di emissione.
- **Fatta salva la possibilità di stabilire limiti in funzione di particolari situazioni ambientali.**

Agglomerati di almeno di 2.000 AE:

- Tabella 1 dell'Allegato 5 (parte terza) del d.lgs 152/2006

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)
0 – 199 AE

SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

**Sono vietati in pubblica fognatura (servita da tali
impianti) di scarichi di acque reflue industriali.**

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)
0 – 199 AE

Nel caso di scarichi industriali in pubblica fognatura
GIÀ' AUTORIZZATI (al 27/02/2010) si applicano
all'impianto finale i limiti per i parametri della tabella 3
riconducibili agli scarichi industriali che recapitano in
pubblica fognatura.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)
0 – 199 AE

DISINFEZIONE

Non è prevista.

In ogni caso gli scarichi che si immettono nei corpi idrici che presentano valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL **devono rispettare il valore limite di 3.000 UFC/100 mL.**

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)
0 – 199 AE

SCARICO SUL SUOLO

Vietato.

Eccezione: nei casi in cui sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)

0 – 199 AE

TRATTAMENTO RIFIUTI

Vietato

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. <200 AE (Art.44 NTA)
0 – 199 AE

CONTROLLI

Nel caso di rispetto della **Tabella 1**(agglomerati > 2000 AE):

- campionamenti di 24 ore
- obbligo autocampionatore
- frequenza controlli: 12 primo anno, 4 successivi

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE

Sistemi di trattamento a basso impatto tecnologico in linea con la “Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane” dell’ISPRA, ex ANPA (Manuali e Linee Guida 1/2001 ANPA - Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali), e **tali da garantire i valori limite di emissione previsti.**

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE

LIMITI

Agglomerati fino a 2.000 AE:

- **Tabella 3 dell'Allegato 5 (parte terza), del d.lgs 152/2006 per i parametri BOD₅, COD e SST**

Agglomerati di almeno di 2.000 AE:

- **Tabella 1 dell'Allegato 5 (parte terza) del d.lgs 152/2006 (dal 31.12.2014)**

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE

SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

- + **Tab.3** per N-NH₄ – N-NO₃ – N-NO₂ nel caso in cui anche un solo scarico industriale è accettato in fognatura con un limite, per almeno uno dei tre parametri dell'azoto, superiore a quello ammesso per lo scarico in acque superficiali;
- + **Tab.3** per altri parametri riconducibili agli scarichi industriali in PF

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE**

DISINFEZIONE

Non è prevista.

In ogni caso gli scarichi che si immettono nei corpi idrici che presentano valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL **devono rispettare il valore limite di 3.000 UFC/100 mL.**

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE**

SCARICO SUL SUOLO

Vietato.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE

TRATTAMENTO RIFIUTI

Vietato

In deroga, possono essere trattati i rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (cd “bottini”) **previa comunicazione alla Provincia.**

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE

CONTROLLI

Nel caso di rispetto della **Tabella 1 dell'Allegato 5**

(agglomerati > 2000 AE):

- campionamenti di 24 ore
- obbligo autocampionatore
- frequenza controlli: 12 primo anno, 4 successivi

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 200 - 2000 AE (Art.45 NTA)
200 – 1.999 AE

CONTROLLI

Nel caso di rispetto della Tabella 3:

- campionamenti di 3 ore
 - frequenza controlli: 1 (2 nel caso di non conformità)
- per BOD₅ – COD – SST – P TOT – N TOT

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 2.000 – 10.000 AE (Art.46 NTA)
2.000 – 9.999 AE

LIMITI

**Tabella 1 dell'Allegato 5 (parte terza) del d.lgs
152/2006.**

- + N tot 15 mg/l (media su base annua)
- + P tot 2 mg/l (media su base annua)

Gli impianti esistenti individuati dalla Regione Marche
si devono adeguare ai nuovi limiti per Ntot e Ptot
entro il 22/12/2015.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 2.000 – 10.000 AE (Art.46 NTA)
2.000 – 9.999 AE

SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

- + Tab.3 per N-NH₄ – N-NO₃ – N-NO₂ nel caso in cui anche un solo scarico industriale è accettato in fognatura con un limite, per almeno uno dei tre parametri dell'azoto, superiore a quello ammesso per lo scarico in acque superficiali;
- + Tab.3 per altri parametri riconducibili agli scarichi industriali in PF

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 2.000 – 10.000 AE (Art.46 NTA)
2.000 – 9.999 AE

DISINFEZIONE

Max 5.000 UFC/100 ml

In ogni caso gli scarichi che si immettono nei corpi idrici che presentano valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL **devono rispettare il valore limite di 3.000**
UFC/100 mL.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 2.000 – 10.000 AE (Art.46 NTA)
2.000 – 9.999 AE

Per gli scarichi che avvengono direttamente in mare (o lago) o in corsi d'acqua entro una estensione di 10 km dalla linea di costa nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre:

- **Max 3.000 UFC/100 ml**
- **Max 1.500 UFC/100 ml** qualora il tratto costiero sia stato valutato non idoneo all'uso balneare

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 2.000 – 10.000 AE (Art.46 NTA)
2.000 – 9.999 AE

SCARICO SUL SUOLO

Vietato.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 2.000 – 10.000 AE (Art.46 NTA)
2.000 – 9.999 AE

TRATTAMENTO RIFIUTI

Vietato

In deroga, possono essere trattati i rifiuti specificati
dall'art.110 del D.Lgs 152/2006 previa comunicazione
alla Provincia.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. 2.000 – 10.000 AE (Art.46 NTA)
2.000 – 9.999 AE

CONTROLLI

- Campionamenti di 24 ore
- Frequenza controlli: 12 primo anno, 4 successivi

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. DI ALMENO 10.000 AE (Art.47 NTA)
> 10.000 AE**

LIMITI

**Tabella 1 dell'Allegato 5 (parte terza) del d.lgs
152/2006.**

**+ Tabella 2 dell'Allegato 5 (parte terza) del d.lgs
152/2006 (media su base annua). Gli impianti esistenti
si devono adeguare entro il **30/06/2013.****

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. DI ALMENO 10.000 AE (Art.47 NTA)
> 10.000 AE**

SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

+ Tab.3 per parametri riconducibili agli scarichi
industriali in PF

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. DI ALMENO 10.000 AE (Art.47 NTA)
> 10.000 AE**

DISINFEZIONE

Max 5.000 UFC/100 ml

In ogni caso gli scarichi che si immettono nei corpi idrici che presentano valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL **devono rispettare il valore limite di 3.000 UFC/100 mL.**

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. DI ALMENO 10.000 AE (Art.47 NTA)
> 10.000 AE**

Per gli scarichi che avvengono direttamente in mare (o lago) o in corsi d'acqua entro una estensione di 10 km dalla linea di costa nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 settembre:

- **Max 3.000 UFC/100 ml**
- **Max 1.500 UFC/100 ml** qualora il tratto costiero sia stato valutato non idoneo all'uso balneare

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. DI ALMENO 10.000 AE (Art.47 NTA)
> 10.000 AE**

SCARICO SUL SUOLO

Vietato.

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. DI ALMENO 10.000 AE (Art.47 NTA)
> 10.000 AE**

TRATTAMENTO RIFIUTI

Vietato

In deroga, possono essere trattati i rifiuti specificati
dall'art.110 del D.Lgs 152/2006 previa comunicazione
alla Provincia.

**IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON C.O.P. DI ALMENO 10.000 AE (Art.47 NTA)
> 10.000 AE**

CONTROLLI

- Campionamenti di 24 ore
- Frequenza controlli:
 - 12 per gli impianti con COP fino a 49.999
 - 24 per gli impianti con COP > 50.000

E' obbligatoria l'installazione dell'autocampionatore.